

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle società private a responsabilità limitata con un unico socio

(La versione integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2014/C 390/02)

1. Introduzione

1.1. Consultazione del GEPD

1. Il 9 aprile 2014 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (in prosieguo: «la proposta») ⁽¹⁾. Lo stesso giorno la Commissione ha inviato la proposta al GEPD per consultazione.

1.2. Obiettivo e scopo della proposta

2. L'obiettivo generale della proposta è quello di «dare a qualsiasi potenziale fondatore di società, in particolare di PMI, la possibilità di creare più facilmente una società all'estero». A tal fine, la proposta mira ad «armonizzare le condizioni per la costituzione e il funzionamento delle società a responsabilità limitata con un unico socio». La proposta prevede «la possibilità di registrazione online con il modello standard per l'atto costitutivo e un capitale minimo di 1 EUR, accompagnato da un test di bilancio e da una dichiarazione di solvibilità». Per contribuire a garantire la trasparenza impone l'obbligo di divulgare talune informazioni relative alle società unipersonali in un registro accessibile al pubblico ⁽²⁾.

3. Conclusioni

- Accogliamo con favore la consultazione del GEPD relativa alla presente proposta e il fatto che quest'ultima limita la raccolta di dati ai requisiti di idoneità attualmente validi e specifica che gli scambi di informazioni potrebbero essere condotti nell'ambito del sistema IMI.
- Nel presente parere raccomandiamo le seguenti ulteriori modifiche:
 - occorrerebbe aggiungere una disposizione sostanziale, o perlomeno un considerando, che faccia riferimento alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, tra cui «disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE»;
 - il preambolo dovrebbe fare riferimento al fatto che il GEPD è stato consultato;
 - la proposta dovrebbe essere più esplicita riguardo a quali dati personali possono essere scambiati attraverso l'IMI, specificando quali informazioni aggiuntive possono essere raccolte in riferimento ai requisiti di idoneità;
 - la proposta, in una disposizione sostanziale, dovrebbe specificare con maggior chiarezza i documenti da mettere pubblicamente a disposizione, previa attenta valutazione della proporzionalità, e dovrebbe specificare altresì che qualsiasi pubblicazione sarà soggetta alle garanzie in materia di protezione dei dati previste dal diritto nazionale;
 - inoltre, la proposta dovrebbe specificare che i dati personali messi pubblicamente a disposizione nell'ambito della proposta stessa possono essere usati a scopo di trasparenza e attendibilità, e non saranno impiegati per finalità incompatibili;

⁽¹⁾ COM(2014) 212 final.

⁽²⁾ Relazione, sezioni 1, 2 e 3.

-
- infine, la proposta dovrebbe imporre ai registri/alle società l'obbligo di garantire che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per limitare l'accessibilità delle informazioni concernenti i privati (tra cui soci unici o rappresentanti di società) dopo un determinato periodo di tempo.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
